

CCXV.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

**Sommario** — Appello nominale — Congedi — Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette — Art. 12 — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Incidente sulla discussione — Parlano i Senatori Alfieri, Farina e Di Revel — Reiezione delle parole dell'usciera suddetto nell'articolo 12 — Proposta del Ministro delle Finanze di sospendere la discussione, accettata dal Senato — Approvazione per articoli del progetto di legge per Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato — Squittinio su questo e sui progetti già approvati per articoli portanti i numeri 216 e 229 — Discussione del progetto di legge per la vendita di beni demaniali in Toscana — Schiarimenti del Ministro di Finanze — Risposte del Relatore (Pavese) — Raccomandazioni del Senatore Sforza Cesarini e dichiarazione del Ministro dell'interno — Schiarimenti del Senatore Marzucchi — Osservazioni del Senatore Alfieri membro dell' Ufficio Centrale cui rispondono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze — Approvazione dei cinque articoli della legge non che dei cinque articoli di quella per la leva dei nati nell'anno 1845 — Squittinio su queste due leggi.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Non è presente alcun Ministro e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze, della Guerra, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

**Presidente.** Il Senato non essendo ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale procede all'appello nominale e risultano assenti i signori Senatori:

Antonacci, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Cataldi, Caveri, Colonna Gioachino, Conelli, Corsi, D'Adda, D'Amitto, Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Doria, Fenzi, Filingeri, Florio, Ghiglini, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Matteucci, Montanari, Monti, Moscuza, Nigra, Niutta, Pallavicini Fabio, Pallavicino Trivulzio, Pandolfina, Pareto, Pepoli, Piazzoni, Plezza, Prudente, Regis, Ricotti, Riva, Sauli Francesco, Scovazzo, Sella, Simonetti, Taverna, Torrearsa.

**Presidente.** I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Si dà comunicazione delle lettere dei signori Senatori Varano e Tommaso Manzoni, colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3763. Alcuni possessori di azioni industriali di Torino, in numero di 9, fanno istanza perchè il Senato voglia promuovere l'introduzione nel regolamento 14 luglio 1864, ovvero nella legge per provvedimenti finanziari, di una disposizione che essi propongono a maggior tutela degli azionisti. »

« 3764. N. 120 abitanti del Comune di Capriolo (Brescia), domandano che dalla soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuato il monastero delle Orsoline esistente nello stesso Comune. »

« 3765. I canonici della collegiata di S. Michele d'Itri (Provincia di Terra di Lavoro) e 143 abitanti di quel Comune domandano che dalla soppressione delle corporazioni religiose venga eccettuata la menzionata chiesa collegiata. »

« 3766. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Modena, in numero di 755, domandano che venga conservato il privilegio di esenzione dei chierici dalla leva militare. »

**Presidente.** Annunzio al Senato che il signor Senatore Di Vesme, il quale faceva parte dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge sulle ferrovie, trovandosi in regolare congedo, il Presidente usando della facoltà dal regolamento concessagli, gli ha surrogato il signor Senatore Capriolo, che è pregato a voler avere la compiacenza di pigliar parte ai lavori di detto Ufficio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO AL MODO DI RISCOSSIONE  
DELLE IMPOSTE DIRETTE.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette.

Prego innanzi tutto gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a pigliare il loro posto.

Ora darò lettura dell'art. 12 a cui era rimasta ieri l'altro la discussione.

« Art. 12. Scaduto il termine di 20 giorni dopo l'invio dell'avviso, l'esattore, senza bisogno dell'opera o di decreto di magistrato, nè d'alcun'altra autorità, potrà procedere per mezzo dell'usciere suddetto al pignoramento di beni immobili, eccettuati tutti quelli che per legge son dichiarati inalienabili, non che al pignoramento dei crediti, dei redditi fondiarii e non fondiarii del contribuente, ed anche dei frutti esistenti sul fondo per cui la tassa è dovuta. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Io debbo essere il primo a dichiarare che in quest'articolo vi è qualche cosa di superfluo, ci è quella parola *suddetto*, la quale fa sì che la dicitura dell'articolo riesca imperfetta.

Io ho già detto nell'altra tornata come questa parola fosse rimasta nell'art. 12, perchè nell'antecedente si era parlato dell'usciera, e come dall'altro ramo del Parlamento (ed anche dal Senato stesso nell'ultima seduta) si fosse riconosciuto potersi togliere questa prescrizione dell'usciera dall'articolo 11, per cui la parola *suddetto* rimase in quest'articolo per semplice svista.

Ora, prima che il Senato prenda su di ciò un partito io mi credo in debito di fare una dichiarazione.

Questa legge evidentemente si compone in complesso di due parti, l'una delle quali provvede all'ordinamento del servizio amministrativo, all'organizzazione degli esattori e dei ricevitori generali, e per conseguenza al modo con cui deve ordinarsi la riscossione delle imposte, e il concentramento delle somme, raccolte dagli esattori nelle Tesorerie dello Stato.

Vi ha poi un'altra parte, la quale si riferisce ai diritti, alla procedura, ed ai privilegi inerenti alle tasse dirette, ed al modo con cui si deve procedere per esigere queste imposte in caso di ritardo nel pagamento loro.

Ora sono state fatte osservazioni dall'Ufficio Centrale specialmente per questa seconda parte, ed io quando intervenni alle sedute dell'Ufficio aveva riconosciuto la ragionevolezza di taluna di esse osservazioni. Di più si è aggiunto ancora come potessero alcune delle disposizioni del disegno di legge attuale non trovarsi conformi ad altre contenute nei progetti del Codice civile e di procedura civile. Si vorrebbe aggiungere ancora, che come questi progetti del Codice civile e di procedura civile potrebbero alla loro volta subire qualche modificazione dalle Commissioni che vi lavorano attorno, potrebbe benissimo succedere che una volta promulgati questi Codici si trovasse una qualche dissonanza tra le loro prescrizioni e quelle di questa legge.

Però mi credo in dovere di far presente questa condizione di cose per ciò che riguarda l'organizzazione del servizio amministrativo. Se la legge per la riscossione delle imposte debbe essere attivata a partire dal 1° gennaio 1866, egli è chiaro essere indispensabile che la legge sia ammessa al presente, imperocchè occorre un tempo notevole per la ricerca degli esattori da nominarsi, per gli opportuni concerti coi ricevitori, divenendo, in generale, il sistema una specie di servizio bancario.

Ed io debbo anzi dire che dovendo il tutto riorganizzarsi pel 1° gennaio 1866, non vi sarebbe realmente tempo da perdere. Invece per ciò che si riferisce ai privilegi, alla procedura, la legge non riceverebbe alcuna specie di applicazione prima del 15 giugno 1866; imperocchè il Senato ricorderà come nell'art. 7, già adottato, si prescrive che quindi innanzi il pagamento delle imposte dirette si faccia soltanto a due epoche dell'anno, cioè al 15 giugno ed al 15 dicembre.

Quindi debbo far presente questa circostanza, perchè qualora qualche modificazione si trovasse necessaria riguardo ai privilegi e alle procedure, vi sarebbe tutto il tempo utile di poterla convalidare prima del 15 giugno 1866.

Ma per ciò che riguarda la parte del servizio amministrativo, a meno di non rimandare per circa un anno questo servizio, bisognerebbe votarla adesso. Ciò posto, lascio al Senato nella sua alta saviezza il considerare se convenga il dare questa legge al potere esecutivo in modo che possa organizzare il servizio amministrativo, salvo poi al Ministero il venire, all'aprirsi della nuova Sessione, avanti al Parlamento a proporre quelle modificazioni che si riconoscessero utili ed anche indispensabili per farlo in armonia col Codice civile e di procedura civile, ovvero se si debbano fare ora modificazioni, locchè rimanderebbe di un altro anno anche l'organizzazione del servizio amministrativo.

Queste dichiarazioni ho creduto mio dovere di fare

acciò possano essere di norma al Senato nella condotta che crederà di tenere rispetto a questa legge.

**Presidente.** Pregherei i signori membri dell'Ufficio Centrale a pigliar posto al Banco dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Il Senato nella sua saviezza ha creduto di entrare in un sistema diverso da quello che l'Ufficio Centrale aveva proposto; l'Ufficio ha dichiarato che riteneva non doversi scostare da quello che proponeva, epperò egli non vorrebbe protrarre la discussione con inutili osservazioni.

**Presidente.** Il signor Ministro ha richiamato le osservazioni già fatte nella precedente tornata intorno alle parole per mezzo dell'uscieri suddetto.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non sono tanto edotto delle abitudini parlamentari come lo è l'illustre personaggio che ha testè parlato; però mi sia lecito esprimere un mio rammarico, ed è che l'Ufficio abbia abbandonato il suo posto.

Io non penso che quando un Parlamento crede di dover entrare in una discussione, l'Ufficio, o la Commissione la quale abbia ricevuto incarico di farne studio accurato, possa convenientemente abbandonare il suo posto solo perchè l'assemblea deliberante abbia creduto.....

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Ministro delle Finanze....** in qualche parte staccarsi dall'opinione dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Alfieri me lo permetterà; ho creduto dire queste parole perchè non mi pare che sia questo un precedente utile a stabilirsi. Infatti, o Signori, ecco quali ne sarebbero le conseguenze: la discussione non procede convenientemente quando manca, tra il Ministero e l'assemblea deliberante, l'Ufficio che ha fatto uno studio particolare del progetto in discussione.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Ministro delle Finanze.....** Epperò vi potrebbero esser dei casi in cui i membri dell'Ufficio Centrale con la loro assenza rendessero impossibile la discussione della legge, e ne cagionassero il naufragio per questo loro contegno.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Farina.

**Senatore Farina, Relatore.** Io non intendo far altro che insistere sulle osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri.

L'Ufficio Centrale ha proposto un metodo che secondo il suo parere, doveva portare il Ministero a presentare un nuovo progetto di legge diverso dall'attuale. Avendo adottato questa opinione, era naturale che non si occupasse più di proporre emendamenti, perchè egli propugnava una modificazione generale, lasciandone arbitro il Ministro.

Questa proposta dell'Ufficio Centrale non venne adottata dal Senato; ma il Senato non può fare che l'Ufficio avesse già studiato di corredare e migliorare quello che egli in massima rigettava, riportandosi ad un nuovo progetto che avrebbe proposto il Ministro.

Avendo riconosciuto l'Ufficio in complesso che secondo il suo parere, il progetto non era adottabile, ha desistito dallo studiare modificazioni che lo rendessero tale, perchè in genere opinava che il Senato lo dovesse rigettare. Conseguentemente l'Ufficio non può proporre variazioni, delle quali non si è fatto nessun carico, perchè proponeva un sistema tutto diverso da quello abbracciato dal Senato.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri.** Io volevo ricordare al signor Ministro delle Finanze ciò che esso aveva detto un momento prima sulla necessità che il progetto diventasse legge nel più breve termine possibile.

Ora se deve diventar legge, non può subire verun emendamento. Se non si può fare variazione alcuna, a che pro', lo ripeto, aggravare il Senato di una discussione inutile? Gli è perciò che l'Ufficio Centrale ha creduto dover rinunciare a fare quella parte che per quanto era in lui avrebbe volentieri fatto adempiendo al mandato ricevuto dal Senato.

Il Senato nell'ultima seduta ha creduto che nemmeno l'articolo, del quale ora si tratta, potesse ricevere una correzione, che sembrava di una evidente necessità. Dopo questo voto, non so qual parte potrebbe fare lo Ufficio Centrale.

Del resto, io sono agli ordini del Senato; se la nostra presenza al banco dell'Ufficio Centrale si crede conveniente, perchè non si può dire necessaria nè utile, non abbiamo difficoltà di andarci; ma crederei si dovessero rispettare tutte le convenienze.

**Presidente.** Il signor Senatore di Revel ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Membro anch'io dell'Ufficio Centrale, debbo dare la ragione per cui non credo dover contrastare ulteriormente il progetto in discussione.

Le discussioni che si fecero nell'Ufficio Centrale condussero l'Ufficio medesimo a dire, che il progetto quale fu presentato per essere attuato, dovesse rimutarsi da capo a fondo.

In questo senso ebbe incarico il Relatore di fare la relazione che il Senato ha inteso, nella quale si chiedeva che un nuovo progetto fosse studiato.

Il Senato invece ha giudicato di entrare nella discussione del progetto. Ma, domando io, come potrebbe l'Ufficio Centrale accettare una ulteriore discussione su di un progetto, che, secondo il suo modo di vedere, dev'essere riformato? Come lo potrebbe, dico, senza aver prima fatta un'altra lunga e seria discussione sulla materia e sugli articoli, per venire a proporre modifi-

cazioni che forse sarebbero in opposizione le une colle altre? È questione molto complessa e grave, che deve avere conseguenze, e l'Ufficio non si avventura sicuramente a fare proposte che cozzino col progetto in discussione, e che il Ministro intende avere quale fu presentato, perchè sia base di unificazione nella parte che riguarda il sistema della riscossione delle contribuzioni.

Ma quando pure l'Ufficio Centrale volesse prender parte alla discussione, gli studi che ha fatto sono tali, che per poter contrastare partitamente e proporre modificazioni, avrebbe uopo di nuovi studi che non sono stati fatti, perchè egli avea la convinzione che fosse preferibile il mezzo di rimandare la legge a tempo indeterminato.

Quindi esso non può entrare in una discussione per la quale occorrerebbe fare mutazioni, le quali del resto sono respinte dal Governo.

**Presidente.** Ricordo al Senato che nella precedente tornata si fecero osservazioni sulle parole *per mezzo dell'usciera suddetto*, in quanto che non trovassero riscontro negli articoli precedenti.

Io credo sarebbe perciò opportuno che i signori Senatori esprimessero il loro avviso separatamente su questa parte e poi sull'articolo 12. Porrò dunque ai voti prima le parole *per mezzo dell'usciera suddetto*, poi l'articolo intero.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Risponderò solo a quanto ha detto testè l'onorevole Senatore Di Revel: io credo essere sempre stato importantissimo che il Senato si pronunzi sul principio informatore della organizzazione del servizio per la riscossione delle imposte: perchè evidentemente il Ministero ha così una norma più sicura per formulare in tutti i casi il progetto di legge che dovesse presentare. Ciò posto, io ho dichiarato che la situazione delle cose è la seguente: se il progetto di legge potesse, come sta, avere il suffragio del Senato, il servizio amministrativo potrebbe essere organizzato a cominciare dall'anno prossimo, e potrebbero poscia presentarsi gli emendamenti necessari per la questione dei privilegi e della procedura. Ma se il Senato invece non trovasse conveniente di approvare la redazione attuale, sarà conveniente che esso si pronunzi su questo articolo 12, in cui come diceva testè, è sfuggita una parola che costituisce almeno un evidente difetto di redazione.

In ogni caso si sarà ottenuto un beneficio dalla avvenuta discussione, dacchè parecchi importanti principii sono racchiusi negli articoli precedenti; come quello che la riscossione debba farsi col sistema dello scosso e non scosso; che pel pagamento delle contribuzioni dirette si possano ricevere le cedole di rendita consolidata; che il pagamento delle imposte debba farsi per semestre; che per ogni mandamento debba esservi un esattore; i quali principii dalle discussioni e dai voti

avvenuti in questo e nell'altro ramo del Parlamento, sono stati rivestiti di tale autorità che certamente serviranno di norma, così al Ministero che dovesse presentare nuovi progetti, come al potere legislativo per le sue deliberazioni.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Io credo di dover dichiarare che in alcune delle deliberazioni parziali che sono state prese nel complesso delle discussioni che ebbero luogo in seno all'Ufficio, vi erano alcuni punti che vennero decisi colle votazioni già fatte dal Senato, i quali non erano accettati dall'Ufficio; ma che, come abbiamo dichiarato, egli si è astenuto dal combattere, perchè la deliberazione ultima dell'Ufficio stesso era quella di rimandare la legge e non di emendarla. Questo dico, affinchè non si possa credere all'adesione dell'Ufficio ai punti medesimi, giacchè prima di venire alla conclusione che non si poteva emendare la legge, li aveva esaminati e non li aveva trovati ammissibili.

**Presidente.** Rileggerò le parole che si vorrebbero sopprresse: *per mezzo dell'usciera suddetto*.

Siccome a' termini del regolamento non si può mettere ai voti la soppressione di una parte di articolo, interrogherò il Senato se intende approvare queste parole.

Chi intende approvare queste parole, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 12.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Mi pare che allo stato delle cose, sia da sospendersi la discussione di questo progetto di legge.

**Presidente.** Il signor Ministro delle Finanze fa istanza che la discussione sia sospesa su questo progetto di legge; se non vi sono opposizioni, s'intenderà sospesa.

Voci Non si è capito....

**Presidente.** Prego il Senato di fare un momento di silenzio.

Ci sono alcuni signori Senatori che dichiarano non aver compreso ciò che si è detto dal Presidente.

Quindi lo ripeterò.

Il signor Ministro in seguito al voto del Senato, col quale furono tolte dall'articolo 12 le parole *per mezzo dell'usciera suddetto*, ha fatto istanza al Senato perchè gli piacesse di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

Ho interrogato il Senato in questo modo, cioè, se non vi erano opposizioni, si sarebbe inteso che la discussione rimarrebbe sospesa.

Ora se si desidera che io metta ai voti in altro modo questa proposta del signor Ministro, lo farò.

Interrogo dunque il Senato se intenda aderire alla istanza del signor Ministro delle Finanze, di sospendere la discussione di questo progetto di legge.

Chi ciò intende, sorga.

(Approvato.)

(Molti Senatori vanno al banco dei Ministri.)

**Presidente.** Fra le sedici leggi che sono all'ordine del giorno vi è quella, che porta il N. 234, che reca alcune modificazioni provvisorie alla legge sulla Contabilità generale dello Stato. Sebbene non sia la prima che verrebbe all'ordine del giorno dopo quella stata dianzi sospesa, però essendosi fatto premura per la votazione di essa, se il Senato non dissente ne darò lettura perchè si passi alla discussione.

Leggo il progetto.

È aperta la discussione generale.

(V. *infra* e Atti del Senato n. 234.)

Se non si domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per sentirne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila: e quelli de' contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire ottomila. »

(Approvato.)

« Art. 2. Finchè le Direzioni generali non saranno trasferite nella sede del Governo le disposizioni firmate dai Direttori generali saranno registrate nell'ufficio di riscontro che sarà istituito in Torino.

» In questo tempo il detto ufficio sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente della stessa Corte. »

(Approvato.)

« Art. 3. Restano in vigore tutte le disposizioni precedenti non contrarie a quelle della presente legge. »

(Approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per una votazione unica sulle due leggi che rimasero da votarsi e che sono intitolate, l'una: Spese straordinarie sui bilanci 1865 e 1866 del Ministero della Guerra per acquisti di materiali a complemento di dotazione delle divisioni attive dell'esercito; l'altra: Spese sul bilancio del 1865 del Ministero della Guerra per provvista di materiali di dotazione di ospedali militari.

Queste due leggi saranno votate in una sola urna; nell'altra urna si farà la votazione sulla legge testè approvata dal Senato per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Progetti di legge relativi a spese straordinarie portanti i numeri 216 e 229.

Numero dei votanti . . .	81
Favorevoli . . . . .	56
Contrari . . . . .	25

(Il Senato approva.)

Progetto di legge per modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei votanti . . .	81
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER VENDITA DI BENI DEMANIALI  
IN TOSCANA

(Vedi Atti del Senato n. 175.)

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per vendita di beni demaniali in Toscana, che porta il N. 175.

Do lettura di questo progetto di legge.

(V. *infra*.)

L'Ufficio Centrale così conchiude nella sua relazione sopra questo progetto: « Sarebbe d'avviso che la discussione del presente progetto di legge venga differita sino a che il Governo sia in grado di completarlo per mezzo degli schiarimenti sovraindicati, salvo ad esso di riprodurlo nella nuova sessione qual è al presente, o altrimenti modificato, sì e come crederà meglio. »

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Il signor Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

**Ministro delle Finanze.** Mi pare che nella sua relazione l'Ufficio Centrale non solo non disapprovi ma approvi anzi i concetti a cui si informa il progetto di legge; imperocchè evidentemente questi concetti sono, che i beni demaniali anche delle Maremme debbano, come in ogni altra parte del regno, essere venduti, per quanto è possibile, a piccoli appezzamenti.

Niuno ignora che uno dei mali che più altamente si lamentano sia la troppo grande estensione della proprietà e la quasi impossibilità in cui sono gli esercenti le piccole industrie di potere acquistare qualche proprietà nelle Maremme. È questo, ripeto, uno dei mali economici che più altamente si deplorano in quelle località, ed è quindi un desiderio vivamente manifestato, quello che i beni colà posseduti dal Demanio e divenuti alienabili, perchè ultimate le grandi opere di prosciugamento, siano venduti in piccoli appezzamenti, in modo da poter creare in quelle località la classe dei piccoli proprietari tanto utile alla cosa pubblica.

Ora, l'Ufficio Centrale, per approvare la legge dice desiderare taluni schiarimenti; per esempio, esso vuole avere un'idea del quantitativo dei beni vendibili e di quelli che invece non si potessero vendere perchè sottoposti ai lavori di bonificazione.

Si erano fatti dei quadri dai quali risultava il complesso dell'estensione di questi terreni, ma non risultava per avventura abbastanza chiaramente la distinzione fra i terreni alienabili e quelli che ancora non si potevano alienare per cagione delle intraprese bonificazioni.

Ora i terreni che sono ancora sottoposti a bonificamenti sono essenzialmente quelli che formano una parte del palude di Castiglione della Pescaia nella comunità di Grosseto per l'estensione di 1200 ettari. Tutti gli altri rimarrebbero alienabili, ed hanno un'estensione abbastanza cospicua; come, per esempio, la parte alienabile delle stesse paludi di Castiglione e nel comune di Grosseto per la estensione di 3500 ettari circa, oltre il bosco di Massa Marittima di un'estensione di oltre cinquemila ettari; i boschi cedui nel comune di Gavorrano dell'estensione di oltre 3300 ettari; i boschi cedui nel territorio di Suvereto dell'estensione di 300 ettari e via discorrendo.

Desiderava poi ancora l'Ufficio Centrale che si rispondesse a questa obiezione, cioè che alcuni di questi terreni sono attualmente coltivati a bosco e sono passibili di una servitù verso le fonderie di Follonica alla quale debbesi da questi boschi somministrare la legna, e specialmente il carbone a prezzi determinati.

Ora, a mio giudizio, non potrebbe questa circostanza essere di assoluto ostacolo alla vendita di questi terreni; e dirò che anche quando una parte dei boschi fosse alienata non ne verrebbe per conseguenza che non potesse imporsi al nuovo acquirente la condizione di cedere il carbone al prezzo attualmente convenuto coll'amministrazione demaniale. Sarebbe, in certo modo, il nuovo acquirente uno che subentra al Governo coll'incarico di mantenere un contratto per tutto il tempo per cui il contratto può durare. Ora è noto che il contratto il quale è stato fatto tra il Governo e l'amministrazione delle miniere e delle fonderie dell'Elba col periodo di 20 o che anni sarà condotto a suo termine.

Oltre di questo non debbo nascondere che si sono già altre volte aperte delle trattative per la sistemazione di questo affare delle miniere e delle fonderie dell'isola d'Elba, perchè l'amministrazione di esse non è in condizione soddisfacente non essendo fatta da persone le quali vi abbiano un interesse diretto.

Non voglio con questo muovere il ben che menomo dubbio contro l'amministrazione, e molto meno contro le persone degli amministratori, i quali invece si adoperano molto lodevolmente e con tutto lo zelo per la gestione loro affidata. Ma l'amministrazione ha un carattere tutto speciale in quanto che è formata di persone non direttamente interessate, alle quali non è concesso di fare a loro talento, ciò che credessero conveniente, ma debbono prima ottenere l'approvazione governativa. Inoltre sono nell'impossibilità di procurarsi i capitali per altri lavori occorrenti attualmente alle miniere dell'isola d'Elba e a quelle in ispecie di Rio, che potrebbero dare delle quantità di minerali molto più ragguardevoli quando vi fossero fatti alcuni lavori di calate attorno al porto. Quindi non debbo nascondere, come fin dal 1862 io mi era già molto occupato per vedere se vi era modo di dare all'amministrazione di queste miniere e di queste fonderie un altro ordina-

mento, cercando chi potesse incaricarsi degli oneri del Governo verso i detentori delle cartelle emesse all'occasione del prestito, per cui si creò l'amministrazione interessata delle miniere e delle fonderie dell'Elba. Nè debbo ancora nascondere, che dopo tornato all'amministrazione delle finanze, io non dubitai punto di poter dar ordine a questa faccenda importantissima, a mio credere, per l'Italia; la quale non dee soltanto considerarsi come lo svolgimento di una industria assai vantaggiosa all'interesse commerciale, ma deve ancora considerarsi come questione di somma importanza per la nostra difesa nazionale.

Per me è fuor di dubbio, che lungo la costiera che guarda l'isola d'Elba si possa erigere una grande fonderia. Non so se il punto di Follonica sia il punto a ciò più conveniente.

In quella grande fonderia si potrebbero preparare arnesi da guerra, e specialmente corazze, per le quali il ferro dell'isola d'Elba si mostra abbastanza atto.

Noi manchiamo pur troppo ancora di grandi stabilimenti in cui si possano su grande scala preparare questi nuovi mezzi di difesa, e di offesa.

In tale circostanza avrebbe anche un assestamento la servitù relativa al carbone che debbono somministrare una parte di quei terreni.

Che se per avventura si riconoscesse che il sito il più conveniente per l'impianto di una grande fonderia non fosse il comune di Follonica, dove sono attualmente i forni dell'amministrazione della fonderia dell'Elba, vi sarebbero allora sufficienti ragioni per liberare questi terreni da una parte almeno della servitù che attualmente li gravita.

Desiderava ancora l'Ufficio Centrale la perizia di questi terreni. A dir la verità, la perizia non ci è, ma l'Ufficio Centrale intenderà, perfettamente, che quando anche si differisse la discussione di questa legge tuttavia la perizia non si avrebbe, imperocchè bisogna fare una perizia accurata, ed il farla prima che sia promulgata una legge, non parrebbe molto conveniente, oppure fare una perizia approssimativa, ed in quel caso l'amministrazione sarebbe esposta a fare due volte la spesa, cioè prima di una perizia approssimativa, e poi di una perizia accurata per la vendita.

Finalmente desiderava ancora l'Ufficio Centrale avere ragguagli dei prodotti principali delle finanze. Io su questo punto sono in grado di poter soddisfare i desiderii manifestati dall'Ufficio Centrale, imperciocchè dai dati che sono giunti alle finanze, di cui passerò i particolari all'Ufficio Centrale, mi risulta che in complesso le entrate per l'anno 1864 erano di L. 478,710, e che le spese andavano a nientemeno di L. 406,000, di modo che l'utile per le finanze in verità si riduceva a poca cosa, cioè a 72 mila lire.

Per chi conosce quei terreni, questa prossimità della spesa coll'entrata presente, non farà grande meraviglia; ma anche da questa esposizione di cifre il Senato vedrà, che qui si tratta piuttosto di adottare una dispo-

sizione per cui si crei anche nella maremma la piccola proprietà anzichè di una questione finanziaria.

Dopo questi schiarimenti mi auguro, che anche l'Ufficio Centrale voglia consentire, che il Senato venga alla discussione ed alla votazione di questo progetto di legge.

**Presidente.** Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore **Pavese, Relatore.** Farò alcune osservazioni che valgano a dare ragione della condotta seguita dall'Ufficio Centrale nell'esame del progetto di legge sul quale siete chiamati, Signori Senatori, a pronunciarvi, mentre saranno anche una risposta a quelle dell'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Premetterò che l'Ufficio Centrale non si è preoccupato delle persone. Se la questione avesse dovuto aggirarsi su questo punto, l'Ufficio Centrale avrebbe opinato per un voto di fiducia.

Nella convinzione che si chieda al Senato un atto serio, cioè una deliberazione presa con perfetta cognizione di causa, ci siamo unicamente preoccupati delle cose, cioè abbiamo mirato a fornirci un fondato criterio sul merito del progetto all'appoggio di nozioni da desumersi da documenti preparati dal Governo.

Noi abbiamo dunque esaminato la questione non solo sotto lo scopo economico, sotto il quale aspetto presentata, e per cui non potremmo a meno di dare un voto favorevole all'accettazione, ma l'abbiamo esaminata anche sotto il punto finanziario-amministrativo. A tal fine ci occorreva di sapere non solo il quantitativo dei beni, che sono nelle maremme, ma anche quella parte, che il Ministero doveva ritenere per sé onde soddisfare agli impegni colla Società delle ferriere, impegni, che dureranno, salvo errore, fino al 1890.

Interessava pure di conoscere qual'era il valore, quali i profitti che ne ritraeva adesso onde esaminare, se era veramente conveniente, se era necessario ricorrere a questo spediente della vendita per raggiungere lo scopo, che il Ministero si proponeva, o se non potevasi adottare qualche altro spediente.

Interessava anche di avere nozioni sulla condizione economica di quelle popolazioni e sulle condizioni sanitarie dei luoghi, onde apprezzare, se veramente si raggiungeva lo scopo per cui si faceva la vendita, che è quello d'ottenere divisa la proprietà e che si stabilisca in quei luoghi un buon numero di possessori di beni, e se non vi era invece a temere che i beni si accumulino in mano di alcuni possessori soltanto.

Questi dati non si sono potuti avere: quindi si è detto: sospendiamo.

E sospendiamo perchè?

Perchè non vi è urgenza di vendere; perchè la vendita non è fatta nell'interesse della finanza, ma per interesse locale, per favorire le popolazioni, non per soccorrere alle esigenze dell'erario pubblico.

Anzi abbiamo detto, il ritardare l'approvazione di questo progetto, ritarderà forse la vendita dei beni?

No, perchè il Ministro non potrà vendere sino a che egli abbia fatto la separazione dei beni che deve conservare per le ferriere, o che abbia combinato altri contratti, come pare sia nell'intenzione del signor Ministro, con quella Società.

Dopo questa separazione conviene, che venga agli appezzamenti, e faccia tante stime ed altri incumbenti che sono inevitabili: prima che tutto questo sia fatto, trascorreranno 6, od 8 mesi e fors'anche un anno.

Sarà in allora già convocato il nuovo Parlamento, ed il Ministero potrà ancora provvedere alla vendita in tempo. E quest'asserzione non è temeraria, mentre vediamo che, malgrado la legge 8 agosto 1862, che autorizzò il Governo a vendere i beni demaniali senza distinzione di modi (perchè poteva venderli in piccoli lotti, od in grandi partite e ciò per sovvenire alle finanze), tuttavia si è dovuto ricorrere ad una società la quale ha somministrato i fondi, e si è incaricata di vendere.

Se non c'è l'urgenza di vendere, se il ritardare la vendita non è cosa che produca verun inconveniente, perchè non si potrà differire l'approvazione del presente progetto di legge sino a che il Ministero sia in grado d'illuminare il Senato, mentre che allo stato delle cose non si può emettere che un voto di confidenza?

L'Ufficio Centrale è certo ben disposto a darlo, ma non so se il Ministro lo desidera in cosa di così poca importanza.

Di più, l'Ufficio crede che il ritardo nell'approvare questo progetto di legge gioverà ancora al Ministro stesso, giacchè se adesso ottiene quest'approvazione, sarà subito ricercato di vendere, e le istanze saranno tanto più forti, perchè si è stabilita una società per acquistare i beni demaniali, la quale forse contrasterà alle viste del Ministro, ed all'idea di coloro che hanno iniziato il progetto; ma esso non potrà vendere per i molti incumbenti a compiere prima di poterlo fare, per cui sarà forse necessario un anno e più come già si è detto. Esso sarà dunque liberato da molestie differendosi l'approvazione. E qui si avverte che sebbene a termini della legge il Ministero sia in facoltà di vendere o non, il pubblico o quanto meno gli speculatori non intendono la legge in questo modo.

I motivi che hanno indotto l'Ufficio Centrale a differire la discussione del progetto di legge e che sono i suesposti, tuttora sussistono, almeno nella parte più sostanziale.

Senatore **Sforza Cesarini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Sforza Cesarini.** Conosco le località e i bisogni della provincia Grossetana, avendo l'onore di esser presidente di quel Consiglio provinciale, e perciò opinerei che il Governo faccia di tutto perchè i beni in questione passino, divisi, in mano di proprietari della provincia stessa, giacchè questo sarebbe il mezzo più opportuno per fare che i terreni bonificati migliorassero la mal aria prodotta da terre mezzo abbandonate.

Raccomanderei poi al Ministro d'Agricoltura e Com-

mercio di prender cura, per quanto riguarda il Governo, che quei fondi vengano prosciugati. Nello scorso inverno le grandi piogge e lo straripamento dei torrenti hanno allagato grandi superficie, che nell'estate si asciugano naturalmente, ma a spese della salute pubblica della provincia.

In fine pregherei il Ministro dell'Interno a pensar seriamente agli ospedali, che sono di prima necessità in una provincia d'aria malsana. Il passato Governo dava a quegli ospedali un sussidio, che ora gli è stato tolto, e senza di esso, la provincia non può da se sola sopprimere alle ingenti spese occorrenti.

Queste sono le raccomandazioni che faccio, acciò si cerchi provvedere a sì urgenti bisogni.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole Senatore Sforza Cesarini saprà, che non è per iniziativa del Governo se furono tolti i sussidii agli ospedali.

Questa fu una disposizione di massima presa dalla Camera elettiva nella discussione del bilancio, non solamente per Grosseto, ma per tutte le provincie dello Stato, perchè siccome vi hanno ora molte provincie le quali non percepiscono verun sussidio dal Governo per il mantenimento degli infermi, così si è voluto stabilire anche in questo un'eguaglianza di trattamento per tutte.

Però io non disseto dall'ammettere che per la provincia di Grosseto vi siano condizioni speciali che la raccomandano a riguardi particolari del Governo, appunto per le maremme le quali in certe stagioni sono causa che moltissime persone cadono ammalate.

Siccome poi ha luogo anche un'emigrazione forte di operai e di contadini particolarmente nell'epoca dellavori e de'raccolti, quindi la spesa pel numero di malati è tale, che difficilmente la provincia può sopperirvi.

Per siffatti motivi il Ministero porterà tutta la sua attenzione onde esaminare se non convenga di proporre qualche temperamento e qualche sussidio a quella provincia anche relativamente a questo bisogno.

Io prendo quindi l'impegno di studiare meglio la cosa e di vedere se nel bilancio del 1866 non sia il caso di proporre qualche provvedimento legislativo onde venire in soccorso di questa provincia. Per il 1865 coi fondi disponibili che vi sono per le opere pie, il Governo procurerà di fare quanto i propri mezzi gli permetteranno.

**Senatore Sforza Cesarini.** Ringrazio il signor Ministro.

**Senatore Marzucchi.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Marzucchi ha la parola.

**Senatore Marzucchi.** Quanto agli schiarimenti che l'Ufficio Centrale desiderava d'aver per dare la sua approvazione a questo progetto di legge, io non saprei veramente aggiungere nulla alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Non so se questi schiarimenti riusciranno a persuadere l'Ufficio Centrale; l'oggetto pel quale ho doman-

dato la parola egli è questo: io ho delle lettere dalle quali mi risulta che in maremma è desiderata vivamente l'approvazione di questa legge.

Questo soltanto intendeva di far sapere al Senato, il quale poi farà quello che crederà nella sua saviezza.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Alfieri ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Io credo che veramente stia al Senato di risolvere la questione, più che non appartenga all'Ufficio Centrale di proporre una soluzione che sarebbe per lui improvvisata in conseguenza delle informazioni testè fornite dall'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Come il Senato ha potuto scorgere dalla relazione, l'Ufficio Centrale si è interamente associato ai sentimenti che avevano dettata la proposta al suo autore, proposta iniziata dalla Camera elettiva nel mese di gennaio 1862, e quindi accolta dalla Camera stessa.

Solo l'Ufficio Centrale non ha potuto vincere certi scrupoli che nascevano in lui, essendogli pervenuta questa proposta sprovvista assolutamente di qualunque documento. In questo stato di cose, esso si rivolse all'onorevole signor Ministro pregandolo di fornirgli quelle informazioni che fossero in sua mano; il signor Ministro ebbe la compiacenza di comunicargli un documento dal quale risultava almeno quale fosse approssimativamente la misura dei terreni alienabili, cosa che prima nemmeno si sapeva.

Oltre a questa prima notizia il documento comunicato forniva qualche altra indicazione sommaria sulla condizione di quei terreni. Ma queste stesse indicazioni sembrarono all'Ufficio presentare difficoltà per l'effettuazione di tale vendita, in quanto che fra i 20 mila ettari, che sarebbero compresi nell'alienabilità proposta dalla legge, ve ne sono 1200 di cui nel documento comunicato è detto *che formano parte del Padule denominato di Castiglione della Pescaia che sono da colmarsi e non possono essere venduti.*

Un'altra superficie, quella dei terreni portati pure sul territorio di Castiglione non può essere venduta per lo stesso motivo; 5660 ettari sono in territorio di Massa marittima.

Questa superficie, dice il documento costituisce il così detto Stagno di Scarlino che oggi, per i lavori di bonificazione trovasi assai prossimo alla colmazione.

Deve notarsi che questo stagno in origine era della famiglia Franceschi di Pisa e che quando il Governo volle iniziare i lavori di bonificazione per colmarlo, cedè in compenso a questa famiglia altrettante terre sane che possedeva in vicinanza di Follonica; e per i patti contrattuali già stipulati il Governo si è obbligato colla stessa famiglia Franceschi di darle la preferenza nel caso di affitto o di vendita delle terre, come sopra retrocedute.

Dunque questa superficie, se pur ho bene inteso quanto si è voluto dire, forse non sarebbe al presente vendibile, perchè non compiuta l'opera della bonifica-



zione, e sarebbe d'altronde soggetta a questo diritto di preferenza riservatosi dalla citata famiglia Franceschi.

In Follonica (si legge in detto documento) « bosco ceduo, con piante a matricina di quercie, cerro e leccio. In queste terre esiste una miniera di allumite, e l'allume viene estratto a conto dell'amministrazione. »

» Per i boschi che sono amministrati dall'agenzia di Follonica devono notarsi due circostanze che possono influire sulla vendita: la prima che i carboni che si ricavano sono vincolati all'amministrazione delle RR. miniere e fonderie del ferro in Follonica; la seconda che nel territorio di Massa marittima gli abitanti di quel Comune hanno diritto a tagliar legna per loro uso domestico sopra una superficie di circa 1300 ettari. »

In conseguenza di queste informazioni l'Ufficio Centrale non ha creduto di potere assicurare che, vendendo questi beni (come si sarebbe autorizzato colla proposta, che, approvandola, diventerebbe legge) non si andasse per avventura incontro al pericolo di indennità, o di lasciare che venissero meno gli stabilimenti industriali, che ora sono provveduti coi carboni e coi legnami di codesti fondi.

È da notare ancora che la vendita è proposta in modo affatto eccezionale, poichè si tratta, come già notava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, di lasciare i  $\frac{9}{10}$  del prezzo del suolo a mani del compratore, e ciò per 30 anni e col solo interesse del 4 0/0.

Egli è vero che lo stesso progetto obbligherebbe il compratore a pagare immediatamente il prezzo del sopra suolo (e siccome grandissima parte di queste terre son boschi, il prezzo del sopra suolo sarebbe forse superiore a quello del suolo); tuttavia si poteva temere che anche in quest'occasione succedesse quanto avvenne altra volta, cioè che il compratore in possesso dei lotti facesse immediatamente suo profitto di tutto quanto costituisce il sopra suolo, e che quindi denudato il suolo, non si desse più gran briga per pagare il suo debito; così che lo Stato, dopo aver aspettato per qualche anno, si trovasse poi di fronte una proprietà che ha perduto ogni suo valore.

Per ciò parve desiderabile all'Ufficio Centrale che prima di addivenire a quest'autorizzazione per legge, a quest'approvazione del progetto, si sapesse quale fosse approssimativamente almeno il valore di questo fondo; quale la speranza del beneficio che se ne potrebbe ritrarre dall'erario, e che si potesse acquistare una tale sicurezza che lo Stato non avesse a correre il rischio di pagare delle indennità, ed anche di vedere certe industrie, che hanno la loro importanza come lo stesso signor Ministro delle Finanze ben accennava, di vederle, dico, andar perdute non soltanto a danno di chi le esercita ma anche a danno del paese.

Tali sono i motivi per cui l'Ufficio Centrale credette dover concludere che non fosse convertito in legge il progetto presentato, se non quando si avessero questi

nuovi documenti, che ponessero il Senato in grado di giudicare con vera e piena cognizione di causa.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Ad alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri sono in grado di poter dare qualche ulteriore schiarimento; soprattutto relativamente al pericolo che si potrebbe correre per indennità alla casa Franceschi la quale avrebbe diritto di prelazione: questo diritto ora non esiste più, perchè dopo quell'epoca fu fatta, se male non mi appongo, un'altra combinazione colla casa medesima, la quale ha receduto da questo diritto; ed anzi fra le leggi che furono votate in questa stessa sessione ve ne ha una relativa a questa nuova combinazione per cui le fu pagata una somma, se non erro, di oltre 80 mila lire circa; onde sotto questo rapporto, non vi può essere alcun pericolo.

Ma havvi nel senso del preopinante quello relativo all'impegno per la somministrazione del carbone per la fonderia di Follonica. Certamente è un impegno il quale sussiste per tutta questa durata di anni; ma il Governo è il padrone di questi boschi donde trae il carbone che si è obbligato a dare allo stabilimento di Follonica; ma in quanto vi entra in parte il Governo medesimo, il carbone si dà ad un prezzo fissato il quale non si scosta molto, benchè di alquanto inferiore, dai prezzi correnti oggi giorno, onde su questo punto io credo che si potrà venire con molta facilità ad intendersi coi comproprietari dello stabilimento suddetto.

Ad ogni modo, questa è un'obbligazione che rimarrebbe sempre per tutti i 25 anni che dura ancora l'obbligo.

Che poi vi siano fra i terreni beneficiati alcuni che potrebbero essere tosto venduti, ne potrei citare un esempio d'un tratto che non è grande per l'estensione ma che per l'importanza della sua ubicazione sarebbe altamente desiderata, ed è quello relativo allo stagno prosciugato di Piombino.

**Senatore Alfieri.** È poca cosa.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** È poca cosa sì, ma è di grande importanza per Piombino, perchè sono gli unici terreni disponibili che sono proprio alla loro porta.

La città di Piombino versa pur troppo in cattive circostanze, perchè non ha commercio od industrie, ed i terreni che l'avvicinano sono in gran parte della casa Franceschi, che ora anzi è venuta ad un componimento amichevole e voglio sperare si seguirà su questa buona via per ambe le parti.

Vi è poi questo stagno il quale non ha che 600 ettari è vero, ma per provare quanto quel terreno sia ambito mi permetto accennare come essendo Piombino comune della provincia di Pisa, ch'ebbi l'onore di reggere, non passava trimestre senza che dall'autorità municipale mi venissero continue raccomandazioni perchè

volessi sollecitare questa vendita che poteva dar pane ed occupazione a più di 50 famiglie almeno.

Dietro le spiegazioni poi date dal Ministro delle Finanze sul valor complessivo, il quale si riassume in 70 mila lire di reddito, mentre in realtà sono 20 mila ettari da vendersi, credo che anche alienandone solo una parte si farà buon affare e non si può che guadagnare in confronto alle condizioni attuali.

Quindi prego il Senato a volere approvare questo progetto di legge che realmente ad alcune di quelle popolazioni sarà di gran sollievo.

Senatore **Alferi**. Aggiungerò solamente uno schiarimento.

Avrà osservato il Senato che io non avevo parlato dell'antico stagno di Piombino appunto perchè non mi pareva che in quanto ai terreni compresi in esso si potessero muovere difficoltà. Ma nello stesso tempo era sembrato all'Ufficio Centrale che questa vendita potesse operarsi in virtù del Decreto granducale del 23 aprile 1850, il quale prescrive che questi terreni fossero ceduti di preferenza ai soli Piombinesi.

Dunque l'Ufficio ha creduto che anche fuori della proposta di legge, il Decreto granducale non avesse perduto il suo vigore, e che se v'era maggiore urgenza di fare questa vendita si potesse fare in virtù di esso.

**Ministro delle Finanze**. Allo stato delle cose credo che una parola sola basterà.

È certo che le osservazioni dell'Ufficio Centrale hanno un certo valore per parecchi di questi 20 mila ettari. Evidentemente quelli per i quali la bonificazione non è completa, quelle parti anche di boschi nelle quali per avventura non si potesse trovar conveniente una troppo minuta suddivisione e di cui forse si ravvisasse più utile tenere ancora la proprietà finchè non si trovasse modo di assestare la faccenda delle miniere e della fonderia dell'Isola dell'Elba non sarebbero da vendersi subito.

Convengo anch'io che molte delle ragioni addotte dall'Ufficio Centrale abbiano il loro peso; ma io credo che l'Ufficio Centrale alla sua volta vorrà pur convenire che vi son parti non piccole e tutt'altro che piccole di questi terreni delle quali è utile sollecitare per quanto è possibile la vendita.

Diceva il Relatore che non si perderà nulla per aspettare, cioè ci si perderà nè più nè meno che un anno. L'onorevole Relatore sa perfettamente come vanno le cose in questo genere d'affari. Evidentemente l'Amministrazione non procederà, non manderà ingegneri per fare queste stime, se queste stime devono esser susseguite da vendita, perchè se bisogna aspettare a fare la vendita, bisognerebbe ripetere nuove stime, e specialmente per ciò che riguarda il soprassuolo e accessori bisognerebbe rinnovarle, quindi succederà, che non se ne farà niente sino a che non sia venuta un'altra legge.

Ora io credo che se il Senato considera la posizione poco felice, poco invidiabile certamente di talune di queste città in cui si ha da lottare contro la mal'aria

e contro molti ostacoli, e quando consideri che nelle vicinanze di parecchie di queste città vi sono di questi terreni demaniali, di cui oggi non si può fare la vendita, perchè sono espressamente esclusi dalla legge del 1862, io credo che il Senato converrà che non vi sia ragione per non autorizzare l'Amministrazione a rientrare, anche per questi terreni, nella regola comune; perchè in fin dei conti si riduce tutto lì, cioè ad autorizzare il Governo a procedere anche per questi terreni, laddove non vi siano pericoli di liti, o di altri inconvenienti alla vendita.

Si potrà osservare che qui vi sono condizioni particolari; che mentre per tutti gli altri terreni in generale si richiedeva che il pagamento si facesse in 4 o 5 anni, secondo che il valore degli appezzamenti era minore, o superiore alle 10 m. lire; qui invece si dà facoltà dopo pagato il primo decimo, ed il valore del soprassuolo, di tenere il prezzo in mano anche per trenta anni.

Se si consideri la necessità economica, per non dire la speciale, di quelle contrade dove si hanno così immensi latifondi, di procurare la vendita dei piccoli appezzamenti per modo che i minori esercenti e anche le popolazioni avventizie abbiano ad interessarsi a quelle località, io spero che il Senato e anche i Membri dell'Ufficio Centrale troveranno in tutto ciò ragione sufficiente per non negare il loro voto a questo disegno di legge.

**Presidente**. Se il Senato consente si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i terreni propri dello Stato situati nelle comunità di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Suvereto, Campiglia e Piombino, ad eccezione di quelli tuttora sottoposti ai lavori idraulici di bonificazione. »

(Approvato.)

« Art. 2. La vendita si farà agli incanti secondo le norme stabilite dalla legge del 21 agosto 1862, N. 793. »

(Approvato.)

« Art. 3. I compratori oltre il valore del soprassuolo e degli accessori, dovranno pagare all'atto del contratto un decimo del valore dell'appezzamento acquistato, ed avranno facoltà di ritenere in mano tutto o parte del prezzo residuo per trenta anni, corrispondendo al Regio Demanio l'annuo frutto del quattro per cento su quel valore.

» Sarà pure in facoltà dei compratori di estinguere il loro debito in rate annue, purchè l'ammortizzazione non sia fatta in somma minore dell'uno per cento all'anno. »

(Approvato.)

« Art. 4. Agli incanti dei terreni dell'antico stagno di Piombino, di cui dispone il Decreto Granducale del 23 aprile 1850, saranno unicamente ammessi gli abitanti di quel Comune. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Si intende bene essere supposto che se gli abitanti non si presentano, i terreni non rimarranno invenduti.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. L'onorevole Senatore **Alfieri** sa che la legge prescrive che vi siano due prove d'incanto.

Se le due prove d'incanto non riescono, allora si può vendere a trattativa privata.

Per conseguenza si farà un primo incanto; a questo, per salvare gli antichi diritti dei Piombinesi (poichè il signor Senatore **Alfieri** sa quali sono i diritti di questi Piombinesi), saranno ammessi soltanto i Piombinesi.

Si venderà o non si venderà; nel secondo caso si farà un secondo incanto, al quale ancora saranno ammessi soltanto i Piombinesi; dopo questo si suppongono perenti i diritti dei Piombinesi ed il Governo potrà trattare con chicchessia la vendita; ecco il significato della redazione dell'articolo.

Poichè ho la parola, siccome mi pare che nei desiderii dell'Ufficio Centrale fosse anche nel procedere poi alle vendite, che si vedesse di non effettuarle quando pregiudicassero i diritti dei terzi, e dessero luogo a liti ed anche peggio, quando dovesse soffrirne danno una importantissima industria, che fu uno dei più antichi pregi dell'arte italiana, quale è la metallurgica; io non posso a meno di dichiarare che naturalmente sarà cura dell'amministrazione di vedere che queste vendite si facciano non solo senza danno delle Finanze, come potrebbe accadere in casi di liti o di altri evenienze; ma veramente per soddisfare a questi bisogni economici, così altamente sentiti nelle Maremme.

**Presidente**. Se non si domanda da altri la parola, metto ai voti l'art. 4, testè letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Un regolamento approvato da Decreto Reale determinerà i modi di mandare ad effetto la presente legge. »

(Approvato.)

Se il Senato lo consente metterò in discussione il progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1845.

Do lettura di questo progetto di legge.

(V. *infra* e *Atti del Senato* N. 225.)

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli che io leggo.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1845 in tutte le provincie dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quarantasei mila uomini. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli iscritti designabili che sopravvanzano dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, N. 2261. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali erano già ammogliati alle epoche indicate nel R. Decreto 12 settembre 1860, N. 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 gennaio 1861, N. 4599, per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, N. 63, per quelli della Sicilia, e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tale condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

« Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate, basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1862. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Do lettura dell'ordine del giorno per domani :

Modificazioni alla cauzione della società delle ferrovie di Sardegna.

Imprestito di 425 milioni di lire.

Provvedimenti finanziari

**Ministro d'Agricoltura Industria, e Commercio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura Industria, e Commercio**. Pregherei il signor **Presidente** ed il Senato a voler concedere che la legge relativa alle modificazioni della cauzione da prestarsi dalla Società delle ferrovie della Sardegna fosse messa dopo le altre, perchè attendo degli schiarimenti da Cagliari, che potrebbero avere influenza sopra la decisione a prendersi.

**Presidente**. In seguito all'istanza del signor **Ministro**, se il Senato non dissente, questa legge prenderà posto nell'ordine del giorno dopo quella relativa ai provvedimenti finanziari.

S'intende che la seduta per domani è alle ore due, ed alle ore due e mezzo si procederà all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja procede all'appello nominale per lo squittinio.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1863-64.

Risultato della votazione per la vendita di beni demaniali in Toscana.

Numero dei votanti . . . 77  
Favorevoli . . . . 55  
Contrari . . . . . 22

(Il Senato approva.)

Leva militare sui nati nel 1845.

Numero dei votanti . . 77  
Favorevoli . . . . 69  
Contrari . . . . . 8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).